

493.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Articolo 7, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	14
Missioni vevoli nella seduta del 25 febbraio 1999 .....	3		
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge: Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	<b>Disegno di legge S. 2544 (approvato dal Senato) n. 4160</b> .....	17
Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio) .....	5	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento) ...	17
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) .....	5	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) ...	17
Ministro dell'interno (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	18
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	6	(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	18
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	<b>Proposta di legge n. 5516</b> .....	19
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ....	19
<b>Proposte di legge nn. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755</b> .....	7	(Sezione 2 – Ordini del giorno) .....	19
(Sezione 1 – Articolo 6, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo) .....	7	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	21
		(Sezione 1 – Finanziamenti per la mobilità ciclistica) .....	21
		(Sezione 2 – Riparto dei fondi residui delle leggi 910/1986 e 611/1996) .....	21
		(Sezione 3 – Stipula di polizze RC auto nel Mezzogiorno) .....	22

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 25 febbraio 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Di Bisceglie, Dini, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Nicolini, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Ranieri, Risari, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUZIO ed altri: « Disposizioni in materia di valutazione dei titoli nei corsi per allievi agenti e sottoufficiali del Corpo forestale dello Stato » (5730);

MUZIO ed altri: « Istituzione del parco di archeologia mineraria e metallurgica della regione Toscana » (5731);

MUZIO ed altri: « Norme in materia di produzione e di vendita di carburanti di origine vegetale » (5732);

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale » (5734);

BERRUTI ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie » (5736);

MAMMOLA: « Disciplina dei servizi regolari di trasporto con autobus ad offerta libera e dei servizi occasionali su commissione di terzi » (5737);

MAMMOLA: « Disposizioni in materia di immatricolazione e utilizzazione degli autobus destinati all'esercizio dell'attività professionale di trasporto viaggiatori su strada » (5738).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 24 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

PEZZONI ed altri: « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e di senatori da assegnare alla circoscrizione Estero in rappresentanza dei cittadini residenti all'estero » (5733).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 24 febbraio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

S. 3619-3623-3630-3638-3665. — Senatori PERA ed altri; FOLLIERI ed altri; PETTINATO ed altri; SALVATO; SALVI ed altri: « Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione » (*approvata dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione*) (5735).

Sarà stampata e distribuita.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5668, d'iniziativa dei deputati PARRELLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Abrogazione degli articoli 600 e 786 del codice civile, in materia di disposizioni testamentarie e di donazioni in favore di enti non riconosciuti » (5668).

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

MANCINA ed altri: « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento » (5326) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e IX;*

STRADELLA ed altri: « Conferimento di benemerita al personale appartenente a Corpi civili dello Stato, ad enti pubblici e ad organizzazioni di volontariato impegnato nell'emergenza seguita all'alluvione del novembre 1994 nell'Italia nord-occidentale » (5427) *Parere delle Commissioni IV, V e XI;*

BOATO: « Modifica all'articolo 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicabilità dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (5511) *Parere delle Commissioni II e V;*

COMINO ed altri: « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, nelle trasmissioni di informazione e durante la partecipazione a programmi

televisivi » (5562) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII e IX;*

#### *II Commissione (Giustizia):*

ANEDDA ed altri: « Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado » (4407) *Parere della I Commissione;*

PECORELLA: « Modifiche all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di sospensione feriale dei termini processuali e di durata del periodo di ferie per i magistrati » (5185) *Parere delle Commissioni I e XI;*

STORACE: « Modifiche al codice civile concernenti la disciplina degli agenti di assicurazione » (5241) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XI;*

CAMBURSANO: « Modifica dell'articolo 642 del codice penale, in materia di frodi in campo assicurativo » (5681) *Parere delle Commissioni I, VI, XI e XII;*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

S. 3594 — « Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 » (approvato dal Senato) (5664) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

#### *VI Commissione (Finanze):*

APOLLONI ed altri: « Agevolazioni fiscali per le spese sostenute in favore di soggetti handicappati e di invalidi del lavoro » (5020) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI e XII;*

#### *VII Commissione (Cultura):*

SCALIA: « Norme per il finanziamento della ricerca scientifica non convenzionale » (5056) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

PISCITELLO: «Regolamentazione dei "mercattini" dei libri scolastici usati e norme a tutela del diritto allo studio» (5251) *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

*X Commissione (Attività produttive);*

FERRARI ed altri: «Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità» (5611) *Parere delle Commissioni I e II;*

DETOMAS: «Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 611, in materia di riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane» (5676) *Parere delle Commissioni I, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro);*

TASSONE: «Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie del personale nelle amministrazioni pubbliche» (5168) *Parere delle Commissioni I e V;*

NARDINI ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e altre disposizioni in materia di tutela dei genitori lavoratori» (5287) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

*XIII Commissione (Agricoltura);*

NUCCIO CARRARA ed altri: «Nuove disposizioni in favore di talune aziende agricole e zootecniche danneggiate dalle avversità atmosferiche» (5586) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

NUCCIO CARRARA ed altri: «Disposizioni in materia di usi civici» (5631) *Parere*

*delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIV Commissione (Politiche Unione europea):*

S. 1280. — «Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea» (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5580) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

### **Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.**

In data 25 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

LEMBO: «Articolo 46: Modalità di computo del numero legale» (doc. II, n. 35).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 3 dicembre 1998. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per i parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

«sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo» (doc. XII, n. 310) *alle Commissioni I e XIV;*

sul libro verde della Commissione sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico» (doc. XII, n. 311) *alla XI Commissione;*

«sulla domanda di adesione della Lettonia all'Unione europea, in vista del

Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII, n. 312) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Romania all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 313) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Slovacchia europea, in vista del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 314) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Lituania all'Unione europea, nella prospettiva del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 315) *alla III Commissione*;

« sulla domanda di adesione della Bulgaria all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo che si terrà a Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998 » (doc. XII n. 316) *alla III Commissione*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata « Strategia europea per la Turchia – Prime proposte operative della Commissione » (doc. XII, n. 317) *alla III Commissione*.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 23 febbraio 1999, ha trasmesso ulteriori dati relativi all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CONTENTO ed altri n. 9/3240/10, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1997, concernenti il numero dei provvedimenti di intimazione a lasciare il territorio dello Stato adottati nei confronti di cittadini stranieri dal 27 marzo al 22 luglio e dal 23 luglio al 22 ottobre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 febbraio 1999, pagina 3, seconda colonna, tredicesima riga, il numero « XIII » è sostituito dal numero « XII ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 febbraio 1999, pagina 4, prima colonna, settima riga, il nome « DE BIASO » deve leggersi « DE BIASIO CALIMANI ».

**PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 235-BIS DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)**

**(A.C. 414 - sezione 1)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Consenso informato).*

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione me-

dicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 6.**

*(Consenso informato).*

1. Ai soggetti richiedenti informazioni sulla procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge deve essere con-

segnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi derivanti dall'applicazione delle metodiche stesse.

2. Per le finalità indicate dal comma 4, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 7 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, sulle modalità di conservazione dei gameti nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

3. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.

4. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione per iscritto della volontà e l'applica-

zione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata per iscritto al medico responsabile della struttura dalla donna o dall'uomo, o da entrambi, fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

5. Qualora la struttura autorizzata ritenesse di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

#### **Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Ai soggetti richiedenti informazioni sulla procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi dell'applicazione delle metodiche stesse.

**6. 9.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **ART. 6.**

*(Consenso consapevole e validamente espresso).*

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell'inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelto tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all'articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull'equilibrio psichico derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

2. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

3. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l'inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni il consenso può essere revocato dalla donna o dall'uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell'ovulo.

\* **6. 1.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Consenso consapevole e validamente espresso).*

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell'inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelto tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all'articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull'equilibrio psichico derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

2. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte,

in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

3. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l'inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. Il consenso può essere revocato dalla donna o dall'uomo, o da entrambi fino alla fecondazione dell'ovulo.

\* **6. 4.** Volontè, Manzione.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici coinvolti e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulle possibilità di successo, sui rischi dalle medesime derivanti, nonché sulle conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.

\*\* **6. 10.** Giacalone, Polenta, Scantamburlo.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici coinvolti e sui

possibili effetti collaterali sanitari e psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulle possibilità di successo, sui rischi dalle medesime derivanti, nonché sulle conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.

**\*\* 6. 11.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: dell'articolo 4, lettera c).*

**6. 12.** Manzione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo con le seguenti: avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelte tra le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale dei minorenni.*

**6. 13.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo con le seguenti: avvalendosi del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità di cui all'articolo 1, legge 29 luglio 1975, n. 405 così come modificato dall'articolo 3 della presente legge.*

**6. 40.** Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: anche.*

**\* 6. 14.** Carlesi, Conti.

*Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: anche.*

**\* 6. 15.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: psicologo aggiungere: e di un consulente che abbia i requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni ed accertatosi che siano stati previamente sentiti dai richiedenti di cui all'articolo 3.*

**6. 16.** Manzione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
6.17 FIORONI.

*All'emendamento 6.17 dopo le parole: dalle stesse derivanti aggiungere le seguenti: sulle possibilità di sopravvivenza di ciascuno degli embrioni.*

**0. 6. 17. 1.** Guarino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i soggetti di cui all'articolo 5 fino alla fine del periodo, con le seguenti: i coniugi sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.*

**6. 17.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sui metodi aggiungere le seguenti: sulle possibilità di sopravvivenza di ciascuno degli embrioni.*

**6. 2.** Guarino.

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: dalle stesse derivanti aggiungere le seguenti: nonché sulle speranze di vita o rischi di morte di ciascuno degli embrioni generati*

**6. 41.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: dalle stesse derivanti aggiungere le seguenti: sulle modalità di conservazione dei gameti.*

**6. 18.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Stucchi, Fontanini, Cavaliere.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità con le seguenti: per l'uomo e per il nascituro.*

**6. 55.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e da colui a cui è riconosciuta la paternità.*

**6. 19.** Lucchese.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e da colui a cui è riconosciuta la paternità con le seguenti il coniuge.*

**6. 37.** Boccia, Izzo.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita*

**6. 42.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della donna aggiungere le seguenti: e dell'uomo.*

**6. 20.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: delle tecniche fino alla fine del comma con le seguenti: devono essere for-*

*nite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.*

**6. 21.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: i soggetti di cui al comma 5 devono altresì essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai medesimi soggetti sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.*

**6. 22.** Scantamburlo, Duilio, Servodio, Giacalone, Cananzi

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e sottratto alle ipotesi di annullabilità previste dall'ordinamento giuridico.*

**6. 23.** Manzione.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: di entrambi i coniugi che richiedono l'applicazione di tali tecniche*

**6. 43.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del cen-*

tro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

**6. 26.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita.

**6. 25.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

**6. 24.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 devono altresì essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai coniugi sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

**6. 27.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.

**6. 28.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* La volontà di entrambi i soggetti *con le seguenti:* La libera volontà di entrambi i coniugi

**6. 44.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi i soggetti *di con le seguenti:* di ogni persona che intenda

**6. 45.** Valpiana, Nardini,

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi *con la seguente:* dei.

**\*6. 8.** Buffo

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* di entrambi *con la seguente:* dei.

**\*6. 29.** Cordoni, Bandoli, Biricotti, Chiavacci, Grignaffini, Fumagalli, Salvati

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* entrambi i soggetti *aggiungere le seguenti:* in caso di coppie, o del soggetto, in caso di vedove o *single.*

**6. 30.** Sbarbati.

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* per iscritto *aggiungere la seguente:* congiuntamente

**6. 38.** Mussolini

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* secondo modalità *fino a:* presente legge.

*Conseguentemente, premettere al secondo periodo il seguente:* Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, non deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, che poi eventualmente lo aiuta e

degli interessati, e va conservato, in forma riservata, unitamente alla cartella clinica e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultimo, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita.

**6. 31.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il medico che esegue il trattamento deve assicurarsi che il consenso della coppia persista nel momento in cui si procede all'applicazione della tecnica di procreazione.

**6. 46.** Pivetti, Bastianoni

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Trascorso tale termine il concepito deve considerarsi figlio legittimo della coppia che ha espresso la volontà di accedere alla tecnica di procreazione e nessun soggetto o ente può rivendicare diritti o poteri sul concepito stesso.

**6. 47.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:* La volontà deve essere revocata congiuntamente dai soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo

**6. 39.** Mussolini

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: può essere aggiungere la seguente: , comunque,*

**6. 50** Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: può essere revocata aggiungere le seguenti: per iscritto al medico responsabile della struttura.*

**6. 32.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma con le seguenti: per iscritto al medico responsabile della struttura della donna, o dall'uomo o da entrambi.*

**6. 33.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Qualora la struttura autorizzata ritenesse di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

**6. 34.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il medico, in caso di fecondazione eterologa, deve fornire alla coppia ed allegare alla manifestazione del consenso gli elementi atti ad identificare l'embrione trasferito in utero ai fini previsti dall'articolo 11, comma 2.

**6. 35.** Manzione.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. È costituita presso il Ministero della sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione con compiti consultivi ai sensi dell'articolo 7 della presente legge. La commissione è composta da trenta membri designati dal ministro della sanità. Sono eleggibili persone che si sono distinte nel campo della cultura o nel campo dei servizi sociali, o donne appartenenti a gruppi attivi nel campo salute. Ciascuno dei due sessi deve contare almeno su due quinti dei componenti.

2. La commissione è assistita da un comitato tecnico, nominato dalla commissione stessa, composto da quindici membri, scelti fra operatori (medici, biologi, psicologi, personale infermieristico) impegnati nelle attività regolamentate dalla presente legge, nonché tecnici con competenze specifiche di tipo epidemiologico, farmacologico, psicologico, legale.

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti:* della commissione di cui all'articolo 6-bis e.

**6. 01.** Maura Cossutta, Saia

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 414 — sezione 2)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

*(Linee guida).*

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure previste al comma 1.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Linee guida).*

1. Il Ministero della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità nonché di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge, nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. La commissione di dieci esperti di cui al comma 1 è nominata a tempo determinato in occasione della definizione delle linee guida e degli eventuali aggiornamenti di cui al comma 3.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure previste al comma 1.

**Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.**

*Al comma 1, dopo le parole:* Istituto superiore della Sanità *aggiungere le seguenti:* nonché di una commissione di dieci esperti di chiara fama nelle materie previste dalla presente legge nominata dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La commissione di dieci esperti di cui al comma 1 è nominata a tempo determinato in occasione della definizione delle linee guida e degli eventuali aggiornamenti di cui al comma 3.

**7. 2.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Sopprimere il comma 2.*

**7. 3.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Al comma 3, aggiungere dopo la parola: periodicamente, le seguenti: almeno ogni tre anni.*

**7. 5.** Pivetti, Bastianoni.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
COMINO 7.02

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**0. 7. 02. 1.** Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

3. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

4. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

5. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**7. 02.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

CAPO II-bis.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 7-bis.

*(Stato giuridico del nascituro).*

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

**7. 01.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Stato giuridico del nascituro).*

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

**7. 04.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO CE 7.03

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia

di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**0. 7. 03. 1.** Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**7. 03.** Comino, Cè, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2544 — CONCESSIONE DI UN  
CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'AGENZIA INTERNAZIO-  
NALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (APPROVATO  
DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (4160)**

**(A.C. 4160 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agazia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di 18.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 6.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Agazia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nella misura complessiva di 18.000 milioni di lire, da erogare in ragione di 6.000 milioni di lire per l'anno 1998 e di 12.000 milioni di lire per l'anno 1999.

**1. 1.** La Commissione.

**(A.C. 4160 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998, e a lire 12.000 milioni per l'anno 1999, si provvede per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 1.** La Commissione.

**(A.C. 4160 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 4160 - sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

all'atto di approvare una concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):

impegna il Governo:

a verificare e comunicare al Parlamento, anche alla luce di recenti eventi nell'area asiatica;

la reale incisività della AIEA nell'indirizzo ad uso non bellico delle tecnologie nucleari;

l'effettiva destinazione di fondi alle finalità istituzionali;

la presenza delle industrie e delle tecnologie italiane nei programmi AIEA;

lo stato di smantellamento di numerose centrali nucleari inattive o comunque obsolete nell'Europa orientale.

**9/4160/1.** Niccolini.

La Camera impegna il Governo a trasmettere al Parlamento il rapporto annuale trasmesso all'AIEA.

**9/4160/2** Cavaliere.

**PROPOSTA DI LEGGE: ARMAROLI E MAZZOCCHI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 234 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA), IN MATERIA DI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE OCCUPAZIONI, LE INSTALLAZIONI E GLI ACCESSI (5516)**

**(A.C. 5516 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: attualmente esistenti con le seguenti: esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998.*

**1. 1.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 20, 22 e 23 con le seguenti: dell'articolo 20.*

**1. 2.** Governo.

**(A.C. 5516 - sezione 2)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 46, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevede che i passi carrabili debbano distare almeno 12 metri dalle intersezioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che ha modificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 495 all'articolo 36, ha riconosciuto ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori ai 12 metri, ma solo per i passi carrabili esistenti al 1996:

impegna il Governo

a concedere ai comuni, la facoltà di autorizzare distanze inferiori anche per l'apertura di nuovi passi carrabili qualora per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata non sia possibile rispettare la distanza di 12 metri.

**9/5516/1** Fongaro, Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

La Camera,

premessi che l'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice individua i limiti entro i quali nei centri abitati è consentita l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni;

ritenuto che, a tal riguardo, in ciascun comune si riscontrano necessità ed esigenze differenti:

impegna il Governo

in riferimento all'ubicazione di chioschi, edicole o di altre installazioni nei centri abitati, a demandare le relative competenze ai comuni, ed in particolare ad attribuire loro l'individuazione delle stesse modalità di ubicazione.

**9/5516/2** Chincarini, Bosco, Ciapusci, Covre.

La Camera,

premessi che:

l'Ente nazionale per le strade (ENAS), con delibera del consiglio del 4 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1998, n. 194, ha disposto l'aumento del canone per le concessioni e le autorizzazioni, gestito dall'ente stesso, pari al 150 per cento sul canone o corrispettivo in precedenza dovuto;

l'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che

l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto;

valutato che la citata delibera dell'ENAS penalizza, prevalentemente, le imprese commerciali ed in particolare le piccole e medie imprese che intendono offrire alla clientela un migliore servizio mettendo a loro disposizione ampi piazzali per la sosta e il parcheggio;

preso atto che l'eccessivo aumento del 150 per cento del canone non può considerarsi certamente un valido strumento per compensare le mancate entrate dovute ad una cronica evasione del canone, laddove, invece, sarebbe necessario che i controlli venissero effettuati su tutto il territorio nazionale e non nei soli territori padani;

valutato che la risposta all'interrogazione n. 3-03443 dell'onorevole Calzavara, fornita in aula dal Ministro Micheli, il 17 febbraio 1999, è ampiamente insoddisfacente:

impegna il Governo

a rivedere e diminuire il canone per le concessioni e le autorizzazioni relative ai passi carrabili di accesso alle strade statali, disponendo sistematici controlli su tutto il territorio nazionale, affinché trovi concreta attuazione sia la semplificazione amministrativa che il tanto annunciato alleggerimento tributario.

**9/5516/3** Ciapusci, Bampo, Bosco, Chincarini, Covre, Calzavara, Cavaliere.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Finanziamenti per la mobilità ciclistica)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

il 19 ottobre 1998 è stata promulgata la legge n. 366, recante « Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica »;

la legge stanziava un fondo per il finanziamento degli interventi connessi allo sviluppo della mobilità ciclistica;

secondo l'articolo 4 della legge il Ministro dei trasporti e della navigazione deve approvare, entro il 31 marzo 1999, il piano per la ripartizione del fondo tra le regioni;

la legge prevede altresì che il Ministro dei lavori pubblici emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento che definisca le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili –:

se stia provvedendo ad effettuare la ripartizione dei fondi stanziati dalla legge e come stia operando per rispettare senza alcun ritardo la scadenza del 31 marzo prevista dall'articolo 4 della legge n. 366 del 1998;

se non ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa che illustri alle regioni ed agli enti locali le procedure da seguire per ottenere i finanziamenti previsti dalla legge;

a che punto sia l'elaborazione delle norme tecniche da parte del Ministro dei lavori pubblici.

(2-01611) « Paissan, Galletti, Lenti ». (9 febbraio 1999).

**(Sezione 2 – Riparto dei fondi residui delle leggi 910/1986 e 611/1996)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del ministero dei trasporti e della navigazione ha trasmesso in data 8 ottobre 1998 le proposte di riparto dei fondi residui delle leggi n. 910 del 1986 e n. 611 del 1996 sulle quali la conferenza Stato-regioni ha espresso parere in data 20 novembre 1998;

il parere delle regioni presenti non è stato unanime, ma sono state formulate osservazioni, in particolare sulle proposte relative alla legge n. 611 del 1996;

in data 11 febbraio 1999, nella riunione del coordinamento interregionale trasporti relativa al riparto delle risorse per il programma di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, si è affrontato il problema del riparto delle risorse della legge n. 611 del 1996;

sulla proposta sussistono le forti obiezioni della regione Toscana e della regione Sardegna che hanno espresso un dissenso complessivo sul riparto e sui criteri utilizzati ed hanno sottolineato l'assoluta inadeguatezza delle loro assegnazioni;

si ricorda che la regione Sardegna ha tuttora 614 chilometri di strada ferrata di ferrovie concesse, cui si aggiungono 6,54 milioni bus/km su gomma;

il piano di risanamento prevedeva investimenti quantificati dal responsabile Ferrovie dello Stato spa in lire 190 miliardi, da integrare con ulteriori finanziamenti *ex decreto-legge* n. 410 del 1996;

a fronte di queste necessità il riparto prevede per la Sardegna la cifra complessiva di 2 miliardi e 315 milioni per recinzioni e segnalamento;

complessivamente le regioni meridionali risultano fortemente penalizzate dal riparto proposto —:

se il Governo:

non intenda rivedere la ripartizione delle risorse;

voglia rendere disponibili finanziamenti alternativi, per consentire gli investimenti previsti nei piani di risanamento delle ferrovie concesse ed in gestione commissariale anche al fine di favorire l'accordo delle regioni sul passaggio previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997 a partire dal 1° gennaio 2000;

sia disponibile ad un serio confronto sul complesso delle fonti di finanziamento possibile, compreso l'articolo 50 della finanziaria 1999;

nell'immediato si impegni a rendere disponibili parte dei 240 miliardi accantonati per il contenzioso per dare almeno una risposta parziale alle esigenze poste dalle regioni.

(2-01644) « Attili, Abaterusso, Altea, Basso, Battaglia, Bielli, Boghetta, Bonito, Bova, Bracco, Eduardo Bruno, Cappella, Carboni, Cesetti, Cherchi, De Cesaris, De Murtas, Debiasio Calimani, Dedoni, Di Fonzo, Di Stasi, Duca, Faggiano, Gaetani, Gasperoni, Lenti, Malentacchi, Manca, Meloni, Saia, Brunale, Buglio, Cennamo, Fredda, Oliverio, Soro ».

(18 febbraio 1999).

**(Sezione 3 – Stipula di polizze RC auto nel Mezzogiorno)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

lo Stato obbliga i cittadini ad assicurarsi per la responsabilità civile automobilistica in applicazione della legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni;

in questo ultimo periodo si registrano forti difficoltà per i cittadini delle regioni meridionali ad assolvere tale obbligo per la loro appartenenza territoriale, configurandosi, in tal modo, una gravissima discriminazione che lede i diritti costituzionali e, in particolare, il principio di uguaglianza —:

se risultino rispondere al vero le notizie secondo le quali le principali compagnie di assicurazione operanti in Italia pongano in essere discriminazioni nei confronti dei cittadini residenti nel mezzogiorno d'Italia limitando quindi la stipula di polizze di assicurazione obbligatoria Rca;

se risulti che, onde superare tale politica restrittiva, molti cittadini si siano rivolti tramite agenti o *broker* ad altri agenti operanti nel nord d'Italia per pervenire alla stipula di polizze Rca;

se sia a conoscenza della reazione delle compagnie, concretatasi, in tal caso, nel licenziamento degli agenti, con il pretestuoso motivo di avere operato fuori zona, assicurando cittadini meridionali;

se non ritenga di assumere informazioni sull'attività ispettiva e sui provvedimenti eventualmente assunti dall'Isvap e dallo stesso ministero per contrastare una politica restrittiva nella stipula di assicurazione obbligatoria per legge, che viene inammissibilmente giustificata con una pretesa generalizzata tendenza dei cittadini meridionali a commettere frodi e simulazioni; di tale diffamatoria affermazione si ha invero preciso riscontro anche

nella relazione del presidente Alfonso Desiata all'assemblea annuale dell'associazione nazionale imprese assicurazioni (Ania) del 2 luglio 1998;

se, considerata la forte difficoltà dei cittadini meridionali a stipulare assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica, non ricorra la necessità di sospendere per la durata di sei mesi l'obbligo di assicurazione per i cittadini meridionali ponendo a carico del fondo gestione vittime della strada il risarcimento dei sinistri;

se non ritenga necessario condurre una seria inchiesta amministrativa sull'azione commerciale delle compagnie, che conducono politiche assuntive discriminatorie e nel contempo invocano una presunta, eccessiva, sinistrosità per aumentare le tariffe in danno della generalità dei cittadini italiani nella misura del 15 per cento nel solo anno 1998.

(2-01641) « Manzione, Di Nardo, Fronzuti, Acierno, Angeloni ».

(17 febbraio 1999).